

## **Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti**

**Assemblea in parte ordinaria di Landi Renzo S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Cavriago (RE), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9.00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile, stessi ora e luogo.**

**(Relazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 5 novembre 1998, n. 437)**

\* \* \*

### **Parte straordinaria**

#### **1. Modifica dell'articolo 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'articolo 22 dello Statuto Sociale "Composizione e nomina del Collegio Sindacale - Funzioni".

La modifica che Vi proponiamo è connessa alla necessità di adeguarne il testo alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**Decreto Ministeriale**").

La modifica dell'articolo 22 dello Statuto della Società è volta a consentire l'adeguamento di tale disposizione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Ministeriale.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Ministeriale prevede che i sindaci, che non sono iscritti nel registro dei revisori contabili e che non abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Ai fini di quanto previsto dai punti (ii) e (iii) che precedono, il Decreto Ministeriale precisa che gli statuti devono specificare le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

La modifica dell'articolo 22 dello Statuto è, dunque, necessaria per precisare i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale di Landi Renzo, specificando, a tale fine, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello della Società stessa.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la modifica proposta mediante un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto.

Le motivazioni sottese alla modifica proposta sono illustrate nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

\* \* \*

### STATUTO

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<b>Articolo 1 – Denominazione</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".</p> <p>La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>	
<b>Articolo 2 – Sede</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio Emilia).</p> <p>Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.</p> <p>Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.</p>	
<b>Articolo 3 – Oggetto</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:</p> <p>(a) di apparecchiature e impianti a gas metano e liquido per autotrazione e per altri usi;</p> <p>(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.</p> <p>La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.</p> <p>La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:</p> <p>(a) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente,</p>	

<p>interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché</p> <p>(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.</p>	
<b>Articolo 4 – Durata</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p>	
<b>Articolo 5 – Capitale sociale</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.</p> <p>L'assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo</p>	

<p>periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.</p>	
<b>Articolo 6 – Azioni</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c.</p>	
<b>Articolo 7 – Recesso</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.</p> <p>Non compete il diritto di recesso ai soci che</p>	

<p>non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p>	
<b>Articolo 8 – Obbligazioni</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune - si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.</p>	
<b>Articolo 9 – Assemblee degli azionisti</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.</p> <p>Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.</p>	
<b>Articolo 10 – Convocazioni</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge, tale termine può essere</p>	

<p>prorogato dall'organo amministrativo fino a 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a segnalare le ragioni della dilazione nella propria relazione predisposta ai sensi dell'art. 2428 c.c..</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, a scelta dell'organo amministrativo su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore ovvero Il Corriere della Sera.</p> <p>Nello stesso avviso può anche indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda e, occorrendo, terza convocazione dell'assemblea, nel caso che la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	
<p><b>Articolo 11 – Intervento e rappresentanza in assemblea</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare, la comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.</p> <p>Ogni azionista può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge.</p>	
<p><b>Articolo 12 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>	
<p><b>Articolo 13 – Presidente dell'assemblea – Segretario</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'assemblea.</p> <p>In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.</p> <p>Il presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.</p> <p>Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.</p> <p>Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p>	
<p><b>Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'assemblea.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un</p>	

periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni



necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (v) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del consiglio di amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso un cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione

<p>e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:</p> <p>il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'assemblea.</p>	
<p><b>Articolo 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Segretario</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.</p>	
<p><b>Articolo 16 – Riunioni del Consiglio</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

Il consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il consiglio di amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

- (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto

<p>verbalizzante.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.</p>	
<p><b>Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.</p>	
<p><b>Articolo 18 – Poteri di gestione del consiglio</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;</li> <li>• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>• l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>• l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</li> <li>• la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</li> </ul> <p>Il consiglio di amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure</p>	

<p>amministrative e contabili.</p> <p>Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	
<p><b>Articolo 19 – Deleghe di poteri</b></p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Il consiglio di amministrazione può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al consiglio di amministrazione;</li> <li>• nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al consiglio stesso;</li> <li>• affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.</li> </ul> <p>Il consiglio di amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Gli organi delegati, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle</p>	

sue controllate.	
<b>Articolo 20 – Compensi</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'assemblea.</p> <p>Il compenso attribuito dall'assemblea ai componenti del consiglio di amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	
<b>Articolo 21 – Rappresentanza sociale</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il consiglio di amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.</p>	
<b>Articolo 22 – Composizione e nomina del collegio sindacale – Funzioni</b>	<b>Articolo 22 – Composizione e nomina del collegio sindacale – Funzioni</b>
<p>Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.</p> <p>Tanti soci che rappresentino, anche</p>	<p>Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del</p>

<p>congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.</p> <p>Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la</p>	<p>Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 3.</p> <p>La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.</p> <p>Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.</p>
--	---



<p>presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");</p> <p>(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai</p>	<p>Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");</p> <p>(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno</p>
---	---

<p>voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono,</p>	<p>presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o</p>
---	---

<p>anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.</p>	<p>supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.</p>
<b>Articolo 23 - Controllo Contabile</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale ai sensi di legge.</p>	
<b>Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<b>Articolo 25 – Esercizio sociale</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	
<b>Articolo 26 – Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi</b>	<b>INVARIATO</b>
<p>Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti: 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p>	

la restante parte secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c.. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.	
<b>Articolo 27 – Scioglimento della società</b>	<b>INVARIATO</b>
La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.	
<b>Articolo 28 – Foro competente</b>	<b>INVARIATO</b>
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Reggio Emilia.	
<b>Articolo 29 – Rinvio alle norme di legge</b>	<b>INVARIATO</b>
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.	

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera**

"L'assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relativa Relazione degli Amministratori,

delibera

di modificare l'articolo 22 dello Statuto Sociale (Composizione e nomina del collegio sindacale - Funzioni), come segue: "Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 3. La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5%

del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza"); (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza"). Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione

da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale. In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

\* \* \*

### **Parte ordinaria**

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 13.166.617,67 che ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,055 per ciascuna delle n. 112.500.000 azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.187.500,00 con data stacco cedola il 5 maggio 2008 e pagamento l'8 maggio 2008.

I ricavi di Landi Renzo S.p.A. nel 2007 sono stati pari ad Euro 131.085 migliaia rispetto ad Euro 106.904 migliaia nel 2006, con un incremento del 22,6%.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2007 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A..

A tal riguardo, siamo lieti di comunicarVi che, come commentato nella Relazione sulla Gestione, si è registrato nel corso dell'esercizio 2007 un miglioramento sia dei ricavi consolidati sia dell'utile ante imposte. Con particolare riferimento ai risultati raggiunti dal Gruppo, Vi segnaliamo che nel 2007 Landi Renzo ha registrato un utile consolidato ante imposte di 31.508 migliaia di Euro a fronte dell'utile consolidato ante imposte pari a Euro 26.876 migliaia registrato nell'esercizio precedente (il miglioramento di Euro 4.632 migliaia riflette essenzialmente la crescita del risultato operativo lordo) e ricavi caratteristici consolidati per 163.886 migliaia di Euro (+18,2% rispetto all'esercizio precedente).

Inoltre, i ricavi derivanti dalle vendite di prodotti del Settore GAS sono passati, complessivamente, da Euro 134.549 migliaia nel 2006 ad Euro 159.003 migliaia registrando un incremento del 18,2%. All'interno del settore GAS, i ricavi consolidati derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da Euro 58.859 migliaia a Euro 73.278 migliaia, con un incremento del 24,5% mentre quelli legati alle vendite di sistemi metano passano da Euro 75.690 migliaia a Euro 85.725 migliaia con un miglioramento del 13,3%. I ricavi consolidati derivanti dalle vendite di prodotti del settore antifurto passano da Euro 4.140 migliaia a Euro 4.883 migliaia registrando un incremento del 17,9%.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e nella relativa Relazione sull'andamento della gestione che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di delibera**

"L'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,

delibera

- (1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, che evidenzia un Utile di esercizio di Euro 13.166.617,67, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione;
- (2) di destinare l'Utile di esercizio di Euro 13.166.617,67, come segue:
  - a Riserva Legale per Euro 658.330,88, pari al 5% dell'Utile dell'esercizio;
  - a Riserva Straordinaria per Euro 6.320.786,79;

- a dividendo per complessivi Euro 6.187.500,00, da ripartirsi in misura pari ad Euro 0,055 per ciascuna delle azioni in circolazione;

- (3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,055, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 112.500.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2007 con data di stacco della cedola il 5 maggio 2008 e pagamento l'8 Maggio 2008. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
- (4) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
  - a destinare l'importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate alla voce riserva straordinaria;
  - a ridurre la voce riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute."

\* \* \*

## **2. Nomina di un amministratore e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Silvia Landi in data 7 gennaio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, con il consenso del Collegio Sindacale, in pari data, alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, del Signor Carlo Alberto Pedroni, ed ha conferito allo stesso poteri nell'ambito del settore produttivo, logistico, acquisti e personale.

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, il Consigliere Carlo Alberto Pedroni resta in carica fino alla successiva Assemblea degli Azionisti e, pertanto, cesserà dalla carica in occasione della convocanda Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria è quindi chiamata a provvedere alla nomina di un amministratore ed alla determinazione del relativo compenso.

\* \* \*

## **3. Determinazione della remunerazione in parte variabile degli amministratori esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come noto, le nuove disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. e divenute efficaci il 26 marzo 2007 prevedono, tra i requisiti necessari per mantenere la qualifica di STAR, che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e alti dirigenti abbia natura incentivante.



Si ricorda preliminarmente che l'Assemblea in parte ordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2007 ha previsto, tra l'altro, quale emolumento per i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio di carica, un importo annuo complessivo lordo, nonché la corresponsione di un gettone di presenza per ciascun intervento alle riunioni del Consiglio, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile.

Inoltre, l'Assemblea, in tale sede, aveva determinato l'ammontare massimo della parte variabile della remunerazione da corrisondersi agli amministratori esecutivi per l'esercizio 2007; la corresponsione di tale parte variabile era condizionata al raggiungimento di obiettivi specifici precedentemente individuati dal Consiglio di Amministrazione nel fatturato e nell'EBITDA del Gruppo. Era stato altresì deliberato di rinviare all'esercizio 2008 l'individuazione dei parametri al cui raggiungimento condizionare la corresponsione della parte variabile dell'emolumento degli stessi per l'esercizio 2008, al fine di tenere in considerazione l'andamento della Società e del Gruppo, le prospettive di sviluppo degli stessi e l'andamento complessivo del mercato.

Il 20 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto indicato dal Comitato per la remunerazione, ha approvato la proposta riguardante il sistema di remunerazione, nella sua componente variabile a favore degli amministratori esecutivi con responsabilità strategiche per l'esercizio 2008, che viene sottoposta alla Vostra approvazione.

Tale proposta è finalizzata ad individuare un'adeguata strutturazione della remunerazione che (i) tenga conto del requisito secondo cui una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi deve essere legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione; e (ii) sia tale da assicurare l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e di quelli che tra loro svolgono funzioni di alta dirigenza con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio - lungo periodo.

Il Consiglio, in particolare, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria di determinare l'ammontare massimo della remunerazione variabile da attribuirsi a ciascun amministratore esecutivo per l'esercizio 2008 da corrisondersi al raggiungimento degli obiettivi specificamente individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, nella medesima seduta, ha determinato per l'esercizio 2008, quali obiettivi al cui raggiungimento condizionare la corresponsione della parte variabile dell'emolumento annuo lordo spettante a ciascun amministratore esecutivo, entro l'ammontare massimo che sarà determinato dall'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria, il fatturato e l'EBITDA del Gruppo, stabilendo (i) in Euro 193,6 milioni l'ammontare minimo di fatturato del Gruppo al di sotto del quale non sarà corrisposta la relativa quota parte variabile della remunerazione, ed (ii) in Euro 41,9 milioni l'ammontare minimo di EBITDA del Gruppo al di sotto del quale non sarà corrisposta la relativa quota parte variabile della remunerazione.

Il Consiglio ha inoltre stabilito che i suddetti obiettivi di fatturato e di EBITDA del Gruppo potranno ciascuno incidere in misura pari al 50% nella determinazione della parte variabile dell'emolumento annuo lordo da corrisondersi a ciascun amministratore esecutivo e, conseguentemente, qualora solo uno dei suddetti obiettivi raggiunga il richiesto ammontare minimo, sarà corrisposto, a titolo di remunerazione variabile, a ciascun amministratore

esecutivo un compenso annuo lordo pari al 50% dell'ammontare massimo determinato dall'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che qualora entrambi gli obiettivi individuati nel fatturato e nell'EBITDA del Gruppo non raggiungano i suddetti ammontari minimi, nulla sarà corrisposto a titolo di remunerazione variabile agli amministratori esecutivi e che qualora entrambi gli obiettivi individuati nel fatturato e nell'EBITDA del Gruppo raggiungano i suddetti ammontari minimi, sarà corrisposto a titolo di remunerazione variabile a ciascun amministratore esecutivo l'intero importo annuo lordo determinato dall'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria.

Il Consiglio ha, infine, deliberato di rinviare all'esercizio 2009 l'individuazione dei parametri al cui raggiungimento condizionare la corresponsione della parte variabile dell'emolumento per l'esercizio 2009 degli amministratori esecutivi, al fine di tenere in considerazione l'andamento della Società e del Gruppo, le prospettive di sviluppo degli stessi e l'andamento complessivo del mercato.

Pertanto, l'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria è chiamata a provvedere in merito alla parte variabile del sistema di remunerazione degli amministratori esecutivi per l'esercizio 2008 sulla base degli obiettivi di fatturato ed EBITDA del Gruppo già individuati dal Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

4. **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 7 marzo 2007, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**(Relazione ex art. 73 ed ex Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni)**

Signori Azionisti,

L'Assemblea dei soci del 7 marzo 2007 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.

Nel corso dell'esercizio 2007 e sino alla data odierna la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 7 settembre 2008, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato.

Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

**(A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

L'autorizzazione è richiesta perché è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società.

L'autorizzazione è richiesta per svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo.

L'autorizzazione è altresì richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di *stock options* per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale.

Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquisite ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

**(B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società il cui numero massimo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma terzo, codice civile, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la decima parte dell'intero capitale sociale. Alle società controllate da Landi Renzo saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni Landi Renzo al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 10% del capitale sociale della Società.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

**(C) Durata dell'autorizzazione**

La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate entro un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

**(D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni**

Le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti.

(E) **Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti e le disposizioni delle azioni**

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144 - *bis* del Regolamento 11971/99 e 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**D.Lgs. 58/98**"), nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e da ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o *warrant*, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.

A far tempo dalla data della delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7 marzo 2007.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera**

"L'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357 - *ter* codice civile,

delibera

- (1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 7 marzo 2007;
- (2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
  - l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili

risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
  - il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale;
  - gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli artt. 144 - *bis* del Regolamento 11971/99, 132 del D. Lgs. 58/98, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali;
- (3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, terzo comma, codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- (4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, primo comma, codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o *warrant*, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti;
- (5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

\* \* \*

Cavriago, 8 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovannina Domenichini